



UNIONE DEI COMUNI BESA - LIDHJA E BASHKIVET

PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N. 2 DEL 06/02/2026

OGGETTO: CONFERMA ATTIVITÀ LAVORATIVA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA, SIG. DI MICELI GIUSEPPE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004.

Il giorno 06 del mese di febbraio alle ore 11,00 in modalità a distanza, si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni Besa, previa partecipazione dei Sigg.ri:

			PRESENTI/ASSENTI
1)	Spera Leonardo	Presidente	Presente
2)	Cangelosi Giuseppe	Componente	Presente
3)	Granà Nicola	Componente	Presente
4)	Petta Rosario	Componente	Presente
5)	Lopes Giuseppe	Componente	Presente

Essendovi il numero legale per la validità dell'adunanza ne assume la presidenza il Presidente SPERA LEONARDO che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario dell'Unione Dott.ssa RIZZO PIETRA.

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

adotta la seguente deliberazione:

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

PREMESSO CHE è necessario procedere alla riorganizzazione della dotazione organica dell'Unione "BESA" al precipuo fine di non compromettere la funzionalità degli Uffici e delle funzioni tutte intestate all'Ente sovra comunale di che trattasi;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: *"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti"*;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: *"le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione"*;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *"gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale"*;
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: *"Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti"*;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*.

VISTI:

- il parere n. 2141 del 25/05/2005 del Consiglio di Stato, Sez. 1[^], con il quale viene affermato che l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 va considerato come fonte normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio dell'unicità della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art.53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente di altre amministrazioni locali, ed evidenziando che il predetto comma 557 necessita di un coordinamento con l'art. 92, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, il quale consente ai dipendenti degli enti locali a tempo parziale di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;
- la Circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta, prevedendo la possibilità che *"gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"*;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purchè sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, Sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta e precisa che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

RICHIAMATO ALTRESÌ:

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/08 del 23 maggio 2008 – nel quale viene confermato il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, nonostante le modifiche all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e s.m.i, in quanto *"normativa speciale"* che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- il successivo parere n. 3764 dell'11/12/2013 del Consiglio di Stato Sez. 1[^], con il quale viene ribadito quanto già evidenziato con il precedente parere n. 2141 del 25/05/2005;

VISTI ALTRESÌ :

- il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto 17/2008, nell'affrontare la problematica relativa al rapporto tra art. 1, comma 557 cit. e articolo 36 del T.U.P.I., sostiene che *“Il comma 557 [...] detta una disciplina particolare per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie. L'art. 36 comma 3 [del D.lgs. n. 165/2001], invece, detta una disciplina generale che si rivolge a tutte le amministrazioni, e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557), e per una durata massima di sei mesi non rinnovabili (a fronte di un utilizzo sine die nell'altra norma)”*;

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato il *discrimen* sussistente tra lo *“scavalco d'eccedenza”* ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato *“scavalco condiviso”* ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;

RITENUTO, in esito a quanto fin qui dedotto, di avvalersi, ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004, dell'attività lavorativa del sig. Giuseppe Di Miceli, in atto dipendente del Comune di Contessa Entellina, profilo professionale *“Esecutore amministrativo”*, cat. *“B”*, per n. 6 ore settimanali;

PRESO ATTO che la soluzione *de qua*, ossia il ricorso al cd. *“scavalco d'eccedenza”* consente all'ente la realizzazione delle esigenze *dell'ente*, in *primis* l'efficacia dell'azione amministrativa attesa la comprovata esperienza nel settore del dipendente succitato;

VISTO il nulla osta da parte del comune di Contessa Entellina;

DATO ATTO che il costo che deve sostenere l'Unione dei comuni Besa per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 sarà suddiviso nel modo seguente:

Giuseppe Di Miceli	Retribuzione Cat. B	€ 2.868,72
Giuseppe Di Miceli	Oneri riflessi Cat. B	€ 666,43
Giuseppe Di Miceli	Irap Cat. B	€ 172,12

VISTO l'allegato schema di contratto individuale di lavoro subordinato che del presente Provvedimento deve intendersi quale parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA l'indifferibile esigenza di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa;

VISTA la L.R. n. 48/91;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO l'O.R. EE.LL. della Regione Siciliana;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, in conformità all'art. 49 TUEL;

RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. DI UTILIZZARE, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, a tempo determinato (fino al 31 dicembre 2026) e parziale (6 ore settimanali), salvo eventuale proroga, il sig. Giuseppe Di Miceli, nato a Palermo il 19/12/1974 e residente a Contessa Entellina, C.F.: DMCGPP74T19G273A, in atto dipendente di ruolo del Comune di Contessa Entellina, profilo professionale *“Esecutore amministrativo”*, cat. *“B”*;

3. DI APPROVARE l'allegato schema di contratto individuale di lavoro subordinato che del presente Provvedimento deve intendersi quale parte integrante e sostanziale;

4. DI DARE ATTO CHE lo stesso svolgerà le funzioni di supporto al Segretario generale oltre alle mansioni contrattualmente esigibili relative all'attività della Segreteria dell'Ente;

5. DI RICONOSCERE al surriferito dipendente il trattamento economico previsto dal vigente CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali per il personale inquadrato nella categoria B - in misura

proporzionata all'impegno lavorativo effettivamente reso in favore di questo Ente, comprensivo di indennità di comparto e di vacanza contrattuale;

6. DI DARE ATTO CHE l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire con i suoi compiti istituzionali;

7. DI DARE ATTO che trattasi di spesa necessaria a garantire il funzionamento dell'ente, nonché ad espletare servizi previsti come indispensabili;

8. DI DARE ATTO che il dipendente interessato ha ricevuto formale autorizzazione dal Comune di Contessa Entellina;

9. DI COMUNICARE il presente Provvedimento al dipendente interessato, al Segretario generale nonché ai componenti del Consiglio Direttivo per l'opportuna conoscenza.

Indi con separata ed unanime votazione favorevole

Di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 L.R. 44/91.

Il Presidente
f.to Leonardo Spera

OGGETTO: UTILIZZO ATTIVITÀ LAVORATIVA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA, SIG. DI MICELI GIUSEPPE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004.

P A R E R I

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (art.53 L. 142/90 - art.1 comma 1° lett. i) L.R. 48/91)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53 della legge 142/90 e all'art.1, comma 1° lett. i) della L.R. 48/91, si attesta che nella formazione del presente schema di provvedimento è stata seguita la procedura prescritta, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente in materia. Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello schema medesimo.

Data 03/02/2026

Il Responsabile Finanziario

Dott. Taormina Gianfranco



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, legge n. 142/1990, recepito in Sicilia con l'art. 1, comma 1, lett. i, legge regionale n. 48/1991 e s.m.i., si esprime parere favorevole.

Data 03/02/2026

Il Responsabile Finanziario

Dott. Taormina Gianfranco



LA GIUNTA DELL'UNIONE

Vista la superiore proposta di deliberazione

Visti i pareri dei competenti uffici ex art. 53 Legge 8-6-1990, n. 142, recepita dalla L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 44/1991;

Vista la L. n. 142/1990 nonché la L.R. n. 48/1991;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. DI UTILIZZARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, a tempo determinato (fino al 31 dicembre 2021) e parziale (6 ore settimanali), salvo eventuale proroga, il sig. Giuseppe Di Miceli, nato a Palermo il 19/12/1974 e residente a Contessa Entellina, C.F.: DMCGPP74T19G273A, in atto dipendente di ruolo del Comune di Contessa Entellina, profilo professionale "Esecutore amministrativo", cat. "B";
- 3. DI APPROVARE** l'allegato schema di contratto individuale di lavoro subordinato che del presente Provvedimento deve intendersi quale parte integrante e sostanziale;
- 4. DI DARE ATTO CHE** lo stesso svolgerà le funzioni di supporto al Segretario generale oltre alle mansioni contrattualmente esigibili relative all'attività della Segreteria dell'Ente;
- 5. DI RICONOSCERE** al surriferito dipendente il trattamento economico previsto dal vigente CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali per il personale inquadrato nella categoria B - in misura proporzionata all'impegno lavorativo effettivamente reso in favore di questo Ente, comprensivo di indennità di comparto e di vacanza contrattuale;
- 6. DI DARE ATTO CHE** l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire con i suoi compiti istituzionali;
- 7. DI DARE ATTO** che trattasi di spesa necessaria a garantire il funzionamento dell'ente, nonché ad espletare servizi previsti come indispensabili;
- 8. DI DARE ATTO** che il dipendente interessato ha ricevuto formale autorizzazione dal Comune di Contessa Entellina;
- 9. DI COMUNICARE** il presente Provvedimento al dipendente interessato, al Segretario generale nonché ai componenti del Consiglio Direttivo per l'opportuna conoscenza.

Indi con separata ed unanime votazione favorevole

DELIBERA

Di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 L.R. 44/91.



**Il Segretario Generale
Dott.ssa Pietra Rizzo**

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3

Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni (L. 28/12/2004, n. 17-art. 127, comma 21):

| X | è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 12, comma 2);

|| è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);